

TI_GERICHTE 14.2024.121 vom 29. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.121

FR: TI_GERICHTE 14.2024.121 du 29 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2024.121 del 29 gennaio 2025

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Nullità della decisione invocata quale titolo di rigetto in mancanza di prova della notifica al convenuto dell'istanza e della decisione nella causa di merito

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione pretorile, che stabilisce un credito di fr. 2'400.– in favore di CO 1, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal convenuto entro il termine previsto. Ha d'altronde rilevato, come già esposto prima, che le argomentazioni di RE 1 non erano “sufficienti per convincere il Giudice a respingere l'istanza” e che la procedura seguita dal Pretore risultava corretta così come emergeva dalla documentazione prodotta, onde l'accoglimento dell'istanza di rigetto.

E. 4

Nel reclamo RE 1 si duole che il primo giudice ha ignorato la nullità della decisione invocata come titolo di rigetto a causa di gravi errori procedurali, che hanno leso i suoi diritti fondamentali nel procedimento di merito. Ribadisce di essere venuto a conoscenza della sentenza pretorile (e del relativo procedimento) solamente quando ha ricevuto l'istanza di rigetto. Ricorda che la Pretura di Lugano gli ha confermato telefonicamente che l'ordinanza di fissazione di un termine per formulare osservazioni all'istanza e la sentenza, ambedue a lui inviate per raccomandata, sono ritornate al mittente con la dicitura “non ritirato” e gli ha trasmesso le copie delle buste (doc. 2 e 3). Orbene, egli continua, nell'ignorare tali prove prodotte con le osservazioni, il Giudice di pace ha accertato i fatti in modo manifestamente errato. Lamenta anche una violazione del diritto, perché non era applicabile la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, giacché non vi è alcun indizio ch'egli dovesse aspettarsi una notificazione, e ad ogni modo tale finzione non vale per gli atti introduttivi d'istanza. Inoltre rimprovera al Giudice di pace di aver misconosciuto che secondo l'art. 141 cpv. 1 lett. b CPC l'istanza alla Pretura avrebbe dovuto essere pubblicata nel foglio ufficiale cantonale o svizzero per essere considerata validamente notificata, ciò che non è avvenuto.

E. 5

In ogni stadio di causa il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il giudice deve in particolare verificare, d'ufficio, che la decisione invocata quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2; Staehelin in: Basler

Kom-mentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2 a ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla decisione di merito, la nullità è infatti un'obiezione e non un'eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; sentenza della CEF 14.2022.99 del 3 febbraio 2023, consid. 4.1).

E. 5.1

L'eccezione di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III 436 consid. 4; 130 III 125 consid. 2 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o al meno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l'ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l'incompetenza funzionale o materiale dell'autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91/92 del 9 gennaio 2021, consid. 6.4.1, e 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2).

E. 5.2

Nel caso di specie il reclamante ha prodotto, già in prima sede, le prove della mancata notifica a lui degli atti relativi al procedimento sfociato nella decisione invocata come titolo di rigetto (doc. 2 e 3). Poiché egli non ha potuto partecipare alla procedura, la decisione pretorile risulta nulla (sopra consid. 5.1), ciò che il Giudice di pace avrebbe dovuto rilevare, anche d'ufficio (sopra consid. 5), e respingere l'istanza in assenza di un valido titolo di rigetto definitivo.

E. 5.3

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 asserisce, senza particolare motivazione, che l'art. 138 CPC è applicabile (pag. 5 par. 2) e che per il fatto di aver occupato l'appartamento per un mese oltre il termine pattuito senza corrispondere la pigione l'escusso dovesse aspettarsi "comunicazioni di natura legale" (pag. 5, ad 12 par. 2).

E. 5.3.1

Secondo l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è presunta avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che "il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione". Spetta al giudice o alla parte che se ne prevale indicare gli indizi da cui si possa dedurre che tale condizione sia adempiuta (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023 consid. 4.2.3).

E. 5.3.1.1

Ora, nella fattispecie il Giudice di pace non ha neppure esaminato la questione, mentre il resistente, nelle osservazioni al reclamo, si limita a far valere che, per il fatto di aver occupato l'appartamento per un mese dopo la scadenza contrattuale senza corrispondere la pigione, l'escusso doveva aspettarsi "comunicazioni di natura legale" (pag. 5, ad 12 par. 2).

E. 5.3.1.2

Orbene, fatto salvo un abuso di diritto manifesto, la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale per la notifica degli atti introduttivi d'istanza (DTF 138 III 225 consid. 3.1; 142 III

599 consid. 2.5, pagg. 605 i.f. e 606). In effetti, la finzione si applica di principio quando la procedura giudiziaria è già in corso e la parte ne è pertanto a conoscenza, sicché deve aspettarsi, con un certo grado di probabilità, (altre) comunicazioni dell'autorità e, in buona fede, organizzarsi per riceverle (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenza del Tribunale federale 2C_183/2022 del 31 maggio 2022, consid. 3.1). Alcuni autori non ritengono invero escluso che una parte debba attendersi una notificazione anche prima dell'introduzione di una procedura (Böhnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2^a ed. 2019, n. 26 e 27 ad art. 138 CPC; Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3^a ed. 2021, n. 7b ad art. 138 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a ed. 2017, n. 24 ad art. 138 CPC, per la quale l'inoltro della causa appare molto verosimile). Böhnet espone ad esempio che un conduttore deve aspettarsi una citazione a comparire dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione (sentenza del Tribunale federale 4P.30/2007 del 13 marzo 2007, RSPC 2007, 264 n. 454, consid. 5.3). Deve anche aspettarsi di ricevere una diffida dal locatore quando è in ritardo di quattordici giorni nel pagamento della pigione (sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18 giugno 2010 consid. 3.2.3). A ben vedere, tuttavia, nel primo esempio il rapporto processuale è già stato iniziato con la citazione all'udienza di conciliazione (Weber, op. cit., n. 7e ad art. 138), perlomeno se l'istante agisce nel termine dell'art. 209 CPC, mentre il secondo non riguarda un atto giudiziario, bensì un atto privato (comminatoria di disdetta secondo l'art. 257 d cpv. 1 CO). Weber (op. cit., n. 7b ad art. 138) considera la giurisprudenza del Tribunale federale troppo rigorosa, incompatibile con il testo della legge e foriera di abusi di diritto e problemi per i tribunali e autorità di primo grado. Secondo lui il coniuge che abbandona l'alloggio comune lasciando la famiglia senza sufficienti mezzi per garantirne il mantenimento deve aspettarsi l'inoltro di una procedura di tutela dell'unione coniugale e la parte che ha convenuto una rinuncia al tentativo di conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) deve attendersi l'avvio della causa. In analogia con l'art. 209 cpv. 3 CPC, propone in tutti i casi di subordinare la finzione alla condizione che non siano trascorsi più di tre mesi tra l'evento da cui il destinatario si doveva aspettare la notifica e la notifica stessa. Sembra un fatto acquisito, anche per gli autori citati, che la finzione di notifica può valere per un atto introduttivo d'istanza solo se il convenuto deve contare sulla sua notifica effettiva con un grado di probabilità elevato, ciò che presuppone l'esistenza di circostanze particolari, per cui risulterà manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) da parte sua invocare il fatto di non doversi attendere la notificazione. Si tratta di una situazione in cui anche il Tribunale federale ammette che la finzione possa trovare posto (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.1 i.f.; sentenza del Tribunale federale 5D_130/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2).

E. 5.3.2

Nel caso di specie, il reclamante è uscito dai locali locati, meno di un mese dopo la fine del contratto (doc. C), il 25 maggio 2023, data del sopralluogo di uscita (doc. D). In calce al verbale è indicato che “nulla è dovuto da parte del sig. RE 1”. Non si può quindi affermare che egli dovesse aspettarsi, con un'alta verosimiglianza, “comunicazioni di natura legale”, e men che meno un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, peraltro promossa, il 6 settembre 2023, più di tre mesi dopo il sopralluogo, senza che il resistente abbia allegato e dimostrato di aver inviato prima richieste di pagamento, solleciti o altre comminatorie. Nelle circostanze descritte, a dispetto di quanto sostiene il resistente, RE 1 non aveva l'obbligo di ritirare gli atti della Pretura né ha violato un obbligo di diligenza. Né consegue che né l'istanza per casi manifesti, né tanto meno la decisione finale, possono reputarsi notificate giusta l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC.

E. 6

Il resistente sostiene d'altronde che l'invocazione di un vizio di forma è limitato dalle regole della buona fede: se l'irregolarità non ha realmente causato un danno o se la parte ne è venuta comunque a conoscenza la possibilità d'invocare un vizio formale è limitata. Nel caso concreto, egli afferma che non è in alcun modo credibile e neppure è dimostrato che l'escusso è venuto a conoscenza della decisione di merito solo con l'inoltro della procedura di rigetto dell'opposizione. Non è nemmeno verosimile, a suo dire, che egli abbia subito un qualsiasi danno dalla procedura di merito, giacché ha occupato per un mese l'appartamento senza versare alcun canone di locazione ed è pertanto pienamente consapevole dell'obbligo di pagare un'indennità. Non è chiaro al resistente quale sia l'obiettivo del reclamante, se non quello di costringerlo a ripetere l'intera procedura ab initio e a sostenere ulteriori spese, in contrasto con i principi di celerità ed economia processuale. D'altronde, a dire del resistente, anche in caso di annullamento egli rimarrebbe vittorioso, poiché RE 1 non ha presentato alcun elemento probatorio che permetta di supporre che una nuova causa possa portare a un esito differente. Del resto, anche se il Pretore avesse commesso un errore nella notifica degli atti, per il resistente sarebbe inaccettabile che le conseguenze, anche economiche, ricadano su di lui.

E. 6.1

Che il reclamante non possa invocare in buona fede il vizio di notifica dell'istanza e della decisione di merito è un'allegazione (per lo più implicita) che non è confortata da elementi probatori sufficienti. Il resistente non contesta infatti direttamente gli accertamenti della posta risultanti dalle buste prodotte dal reclamante e non indica quando e in quali circostanze gli atti della procedura di merito sarebbero pervenuti al reclamante. Misconosce d'altronde che non incombe al destinatario di un atto giudiziario dimostrare di non averne avuto conoscenza, bensì all'autorità mittente, con la collaborazione della parte che se ne prevale (art. 8 CC), provare – e non solo rendere verosimile – l'avvenuta notifica se è contestata (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenze del Tribunale federale 5D_62/2024 del 14 ottobre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024, consid. 5).

E. 6.2

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2), perlomeno ove sia ravvisabile l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4A_641/2023 del 1

E. 6.3

Lo scopo del reclamante è chiaro e legittimo: contestare l'opponibilità di una decisione emessa senza che egli abbia potuto difendersi. Stante la loro ristretta cognizione, limitata all'esistenza e all'esigibilità della decisione invocata dall'istante quale titolo di rigetto, né il Giudice di pace né la Camera possono sostituirsi al Pretore e statuire sul fondamento materiale del credito posto in esecuzione (citata 14.2014.194 consid. 6), sicché non entrano in considerazione i principi di celerità ed economia di procedura.

E. 6.4

Non è neppure accettabile che l'errore di notifica degli atti ricada sul reclamante, ciò che la giurisprudenza appena citata vuole precisamente evitare. Il resistente deve semmai chiedere il risarcimento del suo pregiudizio allo Stato, ove non si debba lasciare opporre una colpa concorrente nell'omettere di verificare l'esito delle intimazioni.

E. 7

CO 1 sottolinea poi che il convenuto è domiciliato a _____, sicché non poteva ritenersi irreperibile, ciò che escludeva una notificazione in via edittale, che il reclamante ritiene essere stato l'unico modo di notificare validamente l'istanza nella causa di merito. La questione in realtà non si pone, poiché il Pretore non ha fatto uso della via edittale, ritenendo verosimilmente per errore che gli atti fossero stati validamente notificati al convenuto in virtù della finzione dell'art. 138 lett. a CPC.

E. 8

Contrariamente a quanto sostiene il resistente, alla constatazione della nullità della decisione non si oppone neppure l'esigenza di sicurezza del diritto. Non si tratta infatti di un caso in cui, nonostante chi invoca la nullità fosse consapevole del vizio da tempo, sono trascorsi diversi anni senza reazione sua ed è necessario tutelare i terzi in buona fede in una situazione rimasta a lungo incontestata (già citata DTF 129 I 361 consid. 2.3).

E. 9

In definitiva, checché ne dica il resistente, siccome la sentenza pretorile invocata come titolo di rigetto è nulla, il reclamo merita accoglimento, nel senso che l'istanza di rigetto va respinta.

E. 10

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 11

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'025.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 215.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto ripetibili di fr. 100.–. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà al reclamante, oltre a ripetibili di fr. 300.–. 3. Notificazione a: – ; – _____. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La cancelliera Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.